

D.L. 119/18 convertito in L. 136/2018

Legge 145/2018

Abrogazione spesometro

Affrancamento quote e terreni

E' un'opportunità per coloro che non operano in regime di impresa di sottrarre all'imposizione ordinaria le plusvalenze latenti su terreni e partecipazioni. Concerne i beni posseduti al 1/1/19. Entro il 30/6 occorre farli asseverare con perizia e pagare la prima o unica rata.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sul valore periziato sono:

- 10% delle partecipazioni non qualificate e delle aree edificabili e non;
- 11% delle partecipazioni qualificate.

Saldo e stralcio per chi è in difficoltà economiche

I debiti definibili sono quelli affidati all'agente della riscossione al 1/1/00 al 31/12/17 derivanti dall'omesso versamento delle imposte della dichiarazioni annuali e normalmente riscosse a norma dell'art. 36 bis d.p.r. 600/73 e 54 bis 633/72, Il debito deve essere iscritto a ruolo. Possono essere estinti anche i debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali dei lavoratori autonomi dell'inps (sia gestione separata che artigiani e commercianti?).

Requisito indispensabile Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro; inoltre è applicabile ai soggetti in stato di sovraindebitamento che hanno presentato la domanda per la liquidazione di tutti i propri beni (art. 14 ter della L. 3/2012) indipendentemente dall'Isee.

La norma prevede integrale annullamento di sanzioni e interessi di mora, ma sono dovuti aggi, rimborso delle procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Importi da pagare:

- 16% con Isee sino a 8.500 euro
- 20% con Isee tra 8.500 euro e 12.500

- 35% con Isee tra 12.500 euro e 20.000
- 10% per i soggetti in stato di sovraindebitamento.

Tali percentuali valgono anche per i contributi delle casse previdenziali professionali e delle gestioni inps dei lavoratori autonomi.

Vi rientrano anche i debiti già oggetto delle precedenti rottamazioni per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale e tempestivo pagamento (le somme versate saranno scomputate). Ove sia pendente un giudizio, il contribuente deve rinunciarci,

Deve essere presentata un'istanza entro il 30/4/19.

Il debito dovrà essere pagato in un'unica rata entro il 30/11/19 o in cinque rate (con 2% di interessi):

- 35% 30/11/19
- 20% 31/3/2020
- 15 % 31/7/2020
- 15% 31/3/2021
- 15% 31/7/2021

- CERTIFICAZIONE ELETTRONICA CORRISPETTIVI

- Dal 1/7/19 i commercianti ed esercenti con volume d'affari superiore ai 400.000 euro e dal 1/1/2020 per tutti gli altri scatta l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi. Per l'adeguamento è riconosciuto un contributo del 50% della spesa sostenuta con un max di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adeguamento degli strumenti esistenti; sarà il fornitore a riconoscere l'agevolazione mediante uno sconto.

- SAGGIO LEGALE

- Dal 1/1 passa dallo 0,3% allo 0,8%. La nuova misura si dovrà applicare per i pagamenti rateali dovuti per la definizione agevolata dei p.v.c., per la definizione degli atti del procedimento di accertamento e per la chiusura delle liti pendenti

- FLAT TAX

- Dal 1/1 viene elevato ad euro 65.000 il tetto di ricavi e compensi per accedere al regime forfettario. Vengono eliminati i paletti relativi alle spese per il

personale (5.000 euro), ai beni strumentali (20.000 euro) e al lavoro dipendente o assimilato (30.000 euro).

- La quote in società di persone, associazioni ed imprese professionali restano incompatibili con il forfait.
- Le quote in srl e in associazioni in partecipazione restano incompatibili se sono di controllo e riguardano strutture che svolgono attività riconducibili a quella a cui si applica il forfettario.
- Non vi può entrare chi svolge lavoro autonomo o d'impresa nei confronti del proprio datore di lavoro o di un soggetto ad esso riconducibile.
- Chi è già nel forfait non dovrà fare nulla e beneficerà nel 2019 dei nuovi requisiti.
- Chi è nel forfait e supera nel 2018 i requisiti dovrebbe poter restare nel regime.
- Chi è in semplificata o ordinaria, anche se all'interno del triennio di opzione, si ritiene possa entrare nel forfait.
- Chi apre ora una partita iva se fattura senza iva sarà nel forfait.

- **DEFINIZIONE CARICHI PENDENTI**

- Il pagamento delle somme dovute è effettuato: a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
- A seguito della presentazione della dichiarazione dei carichi definibili il debitore non è considerato inadempiente; ai fini del durc, del pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta (art. 28 ter d.p.r. 602/73), ai fini dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48 bis dpr 602/73)

- **IRREGOLARITA' FORMALI**

- Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il

versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento della somma di cui al comma 1 e' eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

-

Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità

Per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione. La disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

CEDOLARE SECCA NEGOZI

E' possibile optare per la cedolare secca al 21% per i contratti stipulati nel 2019 relativi a immobili C/1 fino a 600 mq ed escluse le pertinenze.